SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 128° — Numero 119**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 25 maggio 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 23 maggio 1987, n. **202**.

Proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, nonché altre disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini relativi a interventi diretti alla ricostruzione e alla rinascita delle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 maggio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Sono prorogati al 31 dicembre 1987 i sottoelencati termini stabiliti dal decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119:

a) quello indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 4, concernente la presentazione degli elaborati e della documentazione, ad integrazione delle domande presentate entro il 31 marzo 1984, prevista nell'articolo 14, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel testo modificato dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80;

b) quello indicato nell'articolo 1, comma 6, concernente l'applicazione dell'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni;

c) quello indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 2, concernente l'attuazione degli strumenti urbanistici nei comuni terremotati dichiarati sismici, anche in assenza dei programmi pluriennali di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

d) quello indicato nell'articolo 1, comma 4, relativo ai vincoli di destinazione previsti nei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale localizzati nelle regioni Campania e Basilicata, nonché alla retrocessione dei beni espropriati nell'ambito delle aree dei nuclei di sviluppo industriale stessi localizzati nelle predette regioni;

e) quello indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 1, in materia di imposta sul valore aggiunto.

2. È prorogato al 31 dicembre 1987 il termine indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 3, dello stesso decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, limitatamente alle occupazioni temporanee e ai procedimenti espropriativi ivi previsti.

3. È prorogato al 31 dicembre 1987 il termine indicato nell'articolo 1, comma 4-*quater*, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, concernente l'adozione da parte dei comuni disastrati o gravemente danneggiati del piano regolatore generale o dei piani esecutivi, con onere posto a carico dei fondi assegnati ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni. Decorso inutilmente tale termine, ai comuni inadempienti sarà sospesa, a partire dal 1° gennaio 1988, l'erogazione dei fondi previsti dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

4. Il termine del 30 giugno 1987 indicato nell'articolo 12, comma 7, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, limitatamente al personale che abbia chiesto l'immissione nei ruoli ad esaurimento, è prorogato al 30 settembre 1987.

5. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi previsti dall'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, ai progetti esecutivi presentati alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, intendendosi ivi soppresse le parole «per due terzi».

Art. 2.

1. Fino al 31 dicembre 1987 i piani regolatori o loro varianti, adottati dai comuni disastrati o gravemente danneggiati, sono approvati dalla regione entro centoventi giorni dal ricevimento dei relativi atti. Decorso tale termine, i piani si intendono approvati. Il silenzio-approvazione è attestato dal sindaco con apposito decreto affisso per quindici giorni all'albo comunale.

2. L'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, è abrogato.

3. Fino al 31 dicembre 1987 nei comuni disastrati o gravemente danneggiati i progetti di opere pubbliche, ivi compresi i programmi di edilizia residenziale pubblica, adottati in variante degli strumenti urbanistici generali, ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, si intendono approvati decorsi sessanta giorni dal ricevimento degli atti presso i competenti uffici della regione.

Art. 3.

1. All'articolo 2, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, dopo la parola «medesimo» sono aggiunte le parole «maggiorato del 70 per cento».

2. I comuni possono acquisire con il consenso dei proprietari e mediante le disponibilità finanziarie previste dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, gli immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, nonché gli immobili per i quali sia stata avviata dalle competenti soprintendenze la procedura di apposizione di vincolo storico-artistico, e comunque compresi nei piani di recupero, per la destinazione dei medesimi a finalità di pubblico interesse. Il corrispettivo dell'acquisto è stabilito dall'ufficio tecnico erariale entro trenta giorni dalla richiesta da parte dei comuni. Il proprietario, ove non condivida la valutazione del predetto ufficio e non intenda procedere ai lavori di riparazione, conserva il titolo ai contributi spettantigli ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, ma è tenuto all'acquisto o alla realizzazione di unità immobiliari nello stesso comune, sulla base del costo di intervento di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, e relative maggiorazioni. In tal caso l'immobile vincolato è acquisito a titolo gratuito dal comune.

3. All'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, dopo la lettera *e*) sono aggiunte le seguenti:

«*f*) del 10 per cento per gli interventi su unità immobiliari da ricostruire o riparare nelle zone delimitate dagli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 2, lettera *a*), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968;

g) fino al 10 per cento del contributo base nel caso di demolizione, anche parziale».

4. In sede di ripartizione del fondo previsto dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il CIPE individua le quote di risorse da attribuire ai comuni per il finanziamento degli interventi sugli immobili di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *c*), del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, come modificato dal comma 1.

5. Il comma 8 dell'articolo 6 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, è abrogato.

Art. 4.

1. Il saldo del 15 per cento di cui all'articolo 15, primo comma, lettera *c*), della legge 14 maggio 1981, n. 219, è erogato entro novanta giorni dalla presentazione della documentazione finale prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, escluso il certificato di abitabilità.

2. I controlli sulla regolarità degli atti contabili e sulla documentazione giustificativa delle spese sono effettuati anche successivamente all'erogazione del saldo. In caso di accertate irregolarità che diano luogo al recupero di somme, questo è disposto con le modalità di cui all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 5.

1. La disposizione dell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, si applica anche a favore di coloro che, alla data del 31 marzo 1984, risultino emigrati, anche se stagionali, compresi coloro che risultino trasferiti in altre regioni del territorio nazionale per motivi di lavoro, ancorché alla data del sisma non occupassero stabilmente o abitualmente l'unità immobiliare.

2. Gli affittuari coltivatori diretti, i mezzadri o i coloni, gli assegnatari degli enti di sviluppo o degli altri enti, anche economici, ovvero i conduttori di fatto, hanno titolo all'assegnazione di contributi per la ricostruzione e riparazione delle unità immobiliari, e relative pertinenze connesse alla conduzione del fondo, danneggiato dal sisma, nei limiti previsti dall'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, indipendentemente dall'entità dei contributi spettanti al proprietario.

3. I contratti in corso sono prorogati di sedici anni a far data dalla ultimazione dei lavori.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ove il proprietario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comunichi al sindaco e ai detentori delle unità immobiliari di voler ripristinare le stesse, accollandosi i relativi oneri anche se eccedenti i contributi.

5. Per le unità immobiliari di cui ai commi 1, 2 e 4 il termine per la presentazione della domanda e dei relativi elaborati previsti dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, è stabilito al 31 dicembre 1987.

6. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

Art. 6.

1. I proprietari delle unità immobiliari abusive, distrutte o danneggiate dal sisma, sono ammessi ai contributi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, ove conseguano le sanatorie previste dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni.

Art. 7.

1. I proprietari delle unità immobiliari danneggiate dall'evento sismico del 1962 individuati nei piani di recupero previsti nell'articolo 28, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, accedono ai benefici previsti nella citata legge con le condizioni stabilite nell'articolo 3 della legge 18 aprile 1984, n. 80.

2. L'onere è a carico delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

Art. 8.

1. La disposizione dell'articolo 73, primo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, deve intendersi riferita anche a tutti gli atti di cessione, permuta o assegnazione in proprietà, effettuati in applicazione degli strumenti urbanistici previsti nell'articolo 28, secondo comma, della stessa legge n. 219.

Art. 9.

1. L'esecuzione di lavori di importo complessivo non superiore a 300 milioni, connessi ad opere di ricostruzione o di riparazione di immobili privati ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, può essere affidata ad imprese, anche se artigiane, che dimostrino il possesso dei requisiti soggettivi per l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori, nonché di aver richiesto l'iscrizione al predetto albo.

2. Le imprese artigiane iscritte a detto albo conservano, altresì, l'iscrizione nei registri della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al settore artigiani, sempreché mantengano i relativi requisiti.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica fino al 31 dicembre 1987.

Art. 10.

1. All'articolo 8, comma 9, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, le parole «e che abbiano presentato domanda entro il 31 dicembre 1982» sono sostituite dalle seguenti «e che presentino domanda nei termini previsti per i contributi dallo stesso articolo 22. Entro lo stesso termine le imprese ubicate nei comuni disastrati aventi un numero di addetti superiore a trenta unità e da delocalizzare nell'ambito dello stesso comune o dei comuni confinanti accedono ai contributi pari a quelli previsti dall'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni».

Art. 11.

1. Nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia i prezzi delle tariffe ufficiali per la esecuzione di opere pubbliche o private di cui all'articolo 14, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, sono variati in misura non superiore all'incremento del costo d'intervento annualmente determinato dal Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, prendendo a base il prezzario in vigore al 31 dicembre 1985.

Art. 12.

1. Gli oneri per i contributi previsti dall'articolo 8, comma 5, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, sono a carico del fondo di cui all'articolo 5 della legge 18 aprile 1984, n. 80, per le attività artigianali, e a carico della legge 1° marzo 1986, n. 64, per le attività industriali.

2. La concessione dei contributi di cui all'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, limitatamente agli interventi di riparazione o ricostruzione di immobili aventi destinazioni sia ad uso abitativo che produttivo, è disposta dal sindaco previo parere della commissione di cui all'articolo 14 della citata legge n. 219 del 1981.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 è altresì concesso dal sindaco, su parere della commissione di cui all'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il contributo previsto per la riparazione delle attrezzature ed il rinnovo degli arredi. La commissione stessa emana il proprio parere entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.

4. Il CIPE, in sede di ripartizione del fondo previsto dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, individua le quote di risorse da attribuire ai comuni per il finanziamento degli interventi di cui ai commi 2 e 3, nonché quelle occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 4 dell'articolo 8 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

5. In tutti gli altri casi previsti dall'articolo 22 della citata legge n. 219 del 1981, e successive modificazioni, ivi compresi gli ampliamenti e gli adeguamenti funzionali, i contributi sono definiti, entro novanta giorni dalla presentazione dei progetti e della relativa documentazione, dal presidente della regione, anche in assenza del parere dell'apposita commissione, ove questo non sia emanato entro sessanta giorni dalla presentazione stessa.

Art. 13.

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, sono estese anche ai comuni danneggiati dichiarati sismici che abbiano adottato il piano di recupero di cui all'articolo 28, secondo comma, lettera *c*), della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 14.

1. Hanno titolo ai contributi di cui all'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, i proprietari delle unità abitative realizzate per l'urgente e temporanea sistemazione di nuclei familiari nei territori colpiti da eventi sismici nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia, incluse nei piani di recupero previsti dall'articolo 28, secondo comma, lettera *c*), della citata legge n. 219 e che risultino incompatibili con le caratteristiche dei predetti piani di recupero per lo stato di grave degrado o siano inadeguate alle esigenze dei nuclei familiari dei rispettivi proprietari.

2. In sede di ripartizione del fondo previsto dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il CIPE assegna ai comuni le somme occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1.

Art. 15.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1987

COSSIGA

FANFANI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE VITO, *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*

GUARINO, *Ministro delle finanze*

GORIA, *Ministro del tesoro* e, ad interim, *del bilancio e della programmazione economica*

ZAMBERLETTI, *Ministro dei lavori pubblici*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1987
Atti di Governo, registro n. 65, foglio n. 27

87G0381

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1987, n. **203.**

Estensione dell'obbligo dell'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo agli indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, che prevede la possibilità di estendere l'obbligo dell'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ad altre categorie di lavoratori dello spettacolo non contemplate dal primo comma dello stesso articolo;

Ravvisata l'opportunità di estendere l'obbligo della predetta iscrizione anche agli indossatori ed ai tecnici addetti alle manifestazioni di moda;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Il punto 9) del primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, è sostituito dal seguente:

9) tersicorei, coristi, ballerini, figuranti, indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda.

Il presente decreto entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1987

COSSIGA

DE MICHELIS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1987
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 257

87G0366

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1987, n. 204.

Approvazione delle «Specifiche e autonome attività d'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche elementari».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, relativo all'esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;

Udito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

Visto il verbale d'intesa del 4 maggio 1987, tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale italiana sull'allegato testo;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

EMANA

il seguente decreto:

Sono approvate le «Specifiche e autonome attività d'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche elementari», di cui al testo annesso al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1987

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1987
Atti di governo, registro n. 65, foglio n. 22

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
E
IL PRESIDENTE
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

In attuazione dei punti 1.2. e 1.3. della «intesa» tra autorità scolastica e Conferenza episcopale italiana firmata il 14 dicembre 1985 per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche,

Danno atto

che il testo definitivo delle «Specifiche ed autonome attività d'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche elementari», sul quale si è perfezionata l'intesa, è quello allegato al presente verbale.

Roma, addì 4 maggio 1987

Il Presidente della Conferenza episcopale italiana
POLETTI

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

SPECIFICHE E AUTONOME ATTIVITÀ D'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLE SCUOLE PUBBLICHE ELEMENTARI.

I - NATURA E FINALITÀ

1. — L'insegnamento della religione cattolica si colloca nel quadro delle finalità della scuola elementare in aderenza a quanto stabilito in ordine ai valori religiosi nel decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104.

Esso viene assicurato secondo le motivazioni e le modalità enunciate nell'accordo di revisione del Concordato lateranense (legge 25 marzo 1985, n. 121) e definite nella successiva intesa (decreto del Presidente dela Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751).

All'interno del progetto educativo della scuola, l'insegnamento della religione cattolica si realizza con specifiche e autonome attività di insegnamento-apprendimento che riguardano gli elementi essenziali della religione cattolica in conformità alla dottrina della Chiesa.

2. — L'insegnamento della religione cattolica intende favorire lo sviluppo della personalità degli alunni nella dimensione religiosa. Pertanto promuove la riflessione sul loro patrimonio di esperienze e contribuisce a dare specifica risposta al bisogno di significato di cui essi sono portatori.

A tal fine l'insegnamento della religione cattolica persegue un primo accostamento, culturalmente fondato, alla storia e ai contenuti della Rivelazione cristiana; introduce alla conoscenza delle fonti, delle espressioni e delle testimonianze storico-culturali del cattolicesimo: propone la comprensione e l'apprezzamento dei valori che il messaggio cristiano porta con sé.

3. — L'insegnamento della religione cattolica si realizza in un rapporto di continuità con l'azione educativa delle famiglie, di cui rispetta le scelte e gli orientamenti.

Esso inoltre si svolge secondo criteri di continuità con l'educazione religiosa della scuola materna e l'insegnamento della religione cattolica nella scuola media, in modo da stabilire, negli obiettivi, nei contenuti e nei criteri metodologici, una progressione che corrisponda ai processi di maturazione della personalità degli alunni.

II - OBIETTIVI E CONTENUTI

1. — Nel corso della scuola elementare, l'alunno sarà reso capace gradualmente di:

cogliere la dimensione religiosa nell'esistenza e nella storia, in particolare a riguardo dei grandi perché della vita, e conoscere le risposte che offre il cristianesimo;

accostarsi alla natura e alla vita come dono di Dio da accogliere e custodire con rispetto e responsabilità;

maturare atteggiamenti di attenzione, di stupore, di domanda, di fronte alla realtà percepita nel suo significato più profondo;

conoscere la persona, la vita e il messaggio di Gesù Cristo, centro della religione cristiana, testimoniato dalla Scrittura ed annunciato dalla Chiesa;

riconoscere i principali segni della religione cattolica (avvenimenti, luoghi, tempi, manifestazioni, riti) e comprenderne il significato religioso ed umano;

apprezzare la ricchezza dei valori etici cristiani nella vita della persona e della società;

sapersi avvicinare con un metodo corretto alla Bibbia e in particolare ai Vangeli, fonte privilegiata per la conoscenza del messaggio cristiano;

apprendere gli elementi essenziali del linguaggio religioso mediante il quale la religione cattolica esprime i suoi contenuti;

dimostrare rispetto nei confronti delle persone che vivono scelte religiose diverse o che non aderiscono ad alcun credo religioso.

2. — Fanno diretto riferimento agli obiettivi proposti alcuni nuclei tematici, qui di seguito indicati. Al centro come contenuto fondamentale e principio di interpretazione, sta la figura e l'opera di Gesù Cristo, secondo la testimonianza della Bibbia e l'intelligenza di fede della Chiesa.

a) Gli interrogativi che anche l'alunno si pone di fronte alla realtà del mondo e ai fatti umani più significativi: la nascita, la morte, l'amore, la sofferenza, il futuro dell'uomo, aprono alla scoperta di Dio e trovano in Lui piena risposta.

Gesù Cristo rivela il volto di Dio creatore e padre universale dal quale la vita e ogni cosa traggono origine, senso e speranza.

Alla luce di questa rivelazione biblico-cristiana si leggono le grandi tappe del disegno di Dio nella storia: nella creazione, il principio; nella Pasqua di Cristo, la salvezza; nella vita eterna, il compimento.

b) Di Gesù di Nazaret si pongono in risalto gli aspetti fondamentali che lo rivelano nella sua profonda umanità e suscitano, fin dalla sua nascita, l'interrogativo sul mistero della sua persona.

Uomo tra gli uomini, partecipe della storia e della vita del popolo ebraico, Gesù porta a compimento con le sue opere e le sue parole le promesse di Dio a Israele; si manifesta Figlio di Dio e Salvatore e introduce al mistero trinitario di Dio. Amico dei piccoli e dei poveri, va incontro a chi soffre e a chi ha bisogno di perdono: insegna a tutti ad amare Dio come Padre e il prossimo come se stessi.

Nella Pasqua offre la vita, risorge da morte il terzo giorno, dona lo Spirito Santo alla sua Chiesa, che egli ha fondato e mandato nel mondo.

c) La vita della comunità cristiana e la sua presenza nella storia, nell'ambiente e nel mondo si coglie attraverso i segni dell'annuncio del Vangelo, della celebrazione liturgica e sacramentale, del servizio di carità e della testimonianza offerta dalle figure dei Santi.

Assume, inoltre, grande importanza la conoscenza del linguaggio con cui i cristiani esprimono i contenuti della loro religione: i simboli di fede, la preghiera, le feste, l'arte, la religiosità popolare, le tradizioni religiose radicate nella cultura locale.

La Chiesa manifesta così la sua realtà di popolo di Dio, animato dallo Spirito Santo, guidato dai Pastori, segno e strumento di salvezza, di unità e di pace per tutti gli uomini.

d) Il vangelo di Cristo predicato dalla Chiesa rivela il progetto di Dio sull'uomo, di cui promuove i genuini valori.

In questo ambito si evidenziano i tratti principali della morale cristiana: il comandamento dell'amore, e alla sua luce il decalogo, fondamento del rapporto dell'uomo con Dio e con gli altri; la dignità della persona e i suoi diritti fondamentali, il valore della vita, a partire dai piccoli e dai poveri, e quindi il rifiuto di ogni discriminazione; la comune convivenza nella giustizia, nella solidarietà e nella pace.

III INDICAZIONI METODOLOGICHE

1. — In coerenza con l'organizzazione didattica della scuola elementare anche l'insegnamento della religione cattolica terrà conto della scansione in due cicli. Gli obiettivi e i contenuti tematici sopra indicati riguardano comunque l'intero corso della scuola elementare e vanno pertanto globalmente considerati sia nel primo che nel secondo ciclo. La particolare accentuazione dell'uno o dell'altro tema seguirà i criteri di gradualità pedagogica propria dei ritmi di maturazione e di apprendimento degli alunni e del rapporto con i programmi delle altre discipline.

2. — Alla capacità progettuale degli insegnanti è affidato il compito di definire e di attuare la programmazione secondo finalità, obiettivi e contenuti del programma, prevedendo opportuni momenti di verifica degli itinerari percorsi.

A questo scopo si propongono i seguenti criteri:

valorizzazione dell'esperienza (personale, sociale, culturale, religiosa) dell'alunno, come punto di partenza ed elemento di confronto, da cui far emergere interrogativi, sollecitazioni per un processo di ricerca che, attraverso l'osservazione, la presa di coscienza e la problematizzazione, favorisca l'ampliamento e l'approfondimento dell'esperienza stessa;

uso graduale dei principali documenti della religione cattolica: la Bibbia quale testo fondamentale anche in relazione alla tradizione e alla cultura del nostro Paese; i più importanti documenti ecclesiali, con particolare riferimento al Concilio Vaticano II;

lettura dei segni della vita cristiana presenti nell'ambiente: luoghi ed edifici; espressioni artistiche e letterarie, arti figurative, canto, musica; tradizioni, usi e costumi; ricorrenze e feste legate all'anno liturgico; simboli e segni liturgici;

incontro con persone che hanno vissuto o vivono in maniera significativa i valori religiosi: Maria madre di Gesù, San Benedetto, i Santi Cirillo e Metodio patroni d'Europa, San Francesco e Santa Caterina da Siena patroni d'Italia, altre figure di Santi, particolarmente quelle locali, e di testimoni viventi.

3. — L'adozione di questi criteri consente una costante correlazione tra esperienza dei fanciulli e dato cristiano. Tale correlazione, rivelando appunto la dimensione religiosa dell'esperienza, permette di cogliere la portata umanizzante della proposta cristiana.

4. — Nella programmazione e nell'organizzazione delle attività didattiche, si deve tener conto delle indicazioni contenute nella premessa ai programmi, concernenti gli alunni in difficoltà di apprendimento e portatori di handicap.

5. — L'acquisizione delle conoscenze e dei valori religiosi verrà fovorita dall'uso di metodologie di lavoro e dalle attività tipiche della esperienza scolastica (lettura dei testi, conversazioni, esplorazione dell'ambiente, drammatizzazione, attività di ricerca personale e di gruppo ecc.) e prevede l'uso di diversi tipi di linguaggio (verbale, iconico, musicale, ecc.). Particolare attenzione sarà dedicata al linguaggio simbolico per l'importanza che esso assume nell'esplorazione e nell'espressione della dimensione religiosa.

6. — Sia l'insegnante di classe sia quello eventualmente incaricato dell'insegnamento di religione cattolica, nel quadro degli obiettivi educativi e didattici indicati dai nuovi programmi della scuola elementare, procureranno che lo specifico insegnamento di religione cattolica trovi coordinazione formativa con gli altri insegnamenti del curricolo primario.

Visto, *il Ministro della pubblica istruzione*

FALCUCCI

87G0376

COMUNICATI

Mancata conversione del decreto-legge 24 marzo 1987, n. 111

Il decreto-legge 24 marzo 1987, n. 111, recante: «Proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, nonché altre disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 1987.

87A4468

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 21 maggio 1987.

Modificazione al decreto ministeriale 11 dicembre 1986 concernente le misure del diritto speciale sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi istituito nel territorio extradoganale di Livigno.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il proprio decreto n. 4/3441 dell'11 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 dicembre 1986, con il quale sono state fissate — in applicazione dell'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221 — per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1987, le misure del diritto speciale gravanti sui generi indicati nell'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, introdotti nel territorio extradoganale di Livigno;

Considerato:

che con il suddetto provvedimento dell'11 dicembre 1986 la misura del diritto speciale gravante sulla benzina è stata fissata, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 38 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito nella legge 23 aprile 1981, n. 153, in L. 150 al litro;

che l'art. 14 del decreto-legge 2 maggio 1987, n. 167, ha elevato a L. 250 al litro — con effetto dal 1° giugno 1987 — la predetta misura nel limite massimo;

che il comune di Livigno, con deliberazione di giunta n. 240 del 7 maggio 1987, ha proposto l'integrale applicazione del predetto aumento;

che, occorre, quindi, provvedere alla modifica, nei termini previsti nella norma suddetta, del menzionato decreto dell'11 dicembre 1986;

Decreta:

La misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, con le modifiche ad esso apportate dall'art. 2 della legge 26 aprile 1976, n. 221, dall'art. 38 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito nella legge 23 aprile 1981, n. 153, e dall'art. 14 del decreto-legge 2 maggio 1987, n. 167, da valere fino al 31 dicembre 1987, è stabilita per la benzina in L. 250 al litro.

L'intendente di finanza di Sondrio è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 21 maggio 1987

Il Ministro: GUARINO

87A4441

DECRETO 22 maggio 1987.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso le conservatorie dei registri immobiliari di Frosinone, Macerata e Piacenza.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1985;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1986;

Considerato che l'ultimo comma dell'art. 16 della citata legge prevede che la data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato nelle conservatorie dei registri immobiliari venga stabilita con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze ed il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

La data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato nelle conservatorie dei registri immobiliari di Frosinone, Macerata e Piacenza è stabilita al 1° giugno 1987.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1987

Il Ministro delle finanze
GUARINO

Il Ministro di grazia e giustizia
ROGNONI

87A4463

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 maggio 1987.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantaquattro giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1987, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno finanziario 1987;

Decreta:

Per il 29 maggio 1987 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantaquattro giorni con scadenza il 31 agosto 1987 fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 97,50 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1987.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 30 dicembre 1986 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei B.O.T. verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale. Tali operatori hanno la facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art. 5 del decreto ministeriale del 30 dicembre 1986, riguardante il rilascio delle ricevute provvisorie in luogo dei titoli assegnati.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal decreto ministeriale 30 dicembre 1986 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 maggio 1987 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1987
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 323

87A4411

DECRETO 20 maggio 1987.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantacinque giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1987, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno finanziario 1987;

Decreta:

Per il 29 maggio 1987 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantacinque giorni con scadenza il 30 novembre 1987 fino al limite massimo in valore nominale di lire 6.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,35 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1987.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 30 dicembre 1986 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

La Banca d'Italia, le aziende di credito e i loro istituti centrali di categoria e gli istituti di credito speciale hanno la facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, riguardante il rilascio delle ricevute provvisorie in luogo dei titoli assegnati.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 maggio 1987 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1987
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 324

87A4412

DECRETO 20 maggio 1987.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1987, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno finanziario 1987;

Decreta:

Per il 29 maggio 1987 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni con scadenza il 30 maggio 1988 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 91,15 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1988.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 16 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 13 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

La Banca d'Italia, le aziende di credito e i loro istituti centrali di categoria e gli istituti di credito speciale hanno la facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, riguardante il rilascio delle ricevute provvisorie in luogo dei titoli assegnati.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 maggio 1987 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1987
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 325

87A4413

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 6 aprile 1987.

Impegno della somma complessiva di lire 1.631,400 miliardi a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per le esigenze di manutenzione, trasformazione ed innovazione del patrimonio edilizio e strumentale, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Fondo sanitario nazionale - anno finanziario 1987.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della sopracitata legge n. 833/78;

Vista la legge di bilancio n. 911/86, per l'esercizio 1987;

Visto l'art. 17 della legge finanziaria 22 dicembre 1984, n. 887, per l'esercizio 1985, con il quale viene disposto che le erogazioni delle quote di conto capitale del Fondo sanitario nazionale vengono effettuate sulla base di programmi regionali da verificare congiuntamente dai Ministeri della sanità, del tesoro e del bilancio;

Vista la delibera CIPE 12 febbraio 1987 con la quale, fra l'altro, viene ripartita fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano la somma complessiva di lire 1.631,400 miliardi, per le esigenze di manutenzione, trasformazione e innovazione del patrimonio edilizio e strumentale, secondo gli importi riportati nell'allegata tabella *B*;

Visto, in particolare, il punto due, terzo capoverso, della sopracitata delibera CIPE 12 febbraio 1987, il quale dispone che le quote relative alle esigenze di manutenzione, per l'ammontare complessivo di lire 604,800 miliardi, di cui alla richiamata tabella *B*, possono essere immediatamente erogate in base alle delibere regionali di ripartizione tra le unità sanitarie locali, da inviarsi al Ministero della sanità, ai fini dello svincolo ai sensi del sopracitato art. 17 della legge n. 887/84;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di lire 1.631,400 miliardi, viene impegnata, a valere sullo stanziamento 1987, per le spese di conto capitale del Fondo sanitario nazionale, per le esigenze di manutenzione, trasformazione e innovazione del patrimonio edilizio e strumentale, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in milioni)
Piemonte	124.018
Valle d'Aosta	2.533
Lombardia	235.163
Provincia autonoma di Bolzano	11.410
Provincia autonoma di Trento	15.092
Veneto	160.189
Friuli-Venezia Giulia	50.159
Liguria	62.818
Emilia-Romagna	118.768
Toscana	114.885
Umbria	23.118
Marche	46.482
Lazio	143.784
Abruzzo	39.275
Molise	7.781
Campania	123.627
Puglia	123.909
Basilicata	13.797
Calabria	46.995
Sicilia	124.240
Sardegna	43.357
Totale	1.631.400

Art. 2.

La somma di lire 604,800 miliardi, per le esigenze di manutenzione, facente parte dell'impegno di cui al precedente art. 1, verrà erogata in base a quanto disposto al punto due, terzo capoverso, della delibera citata in premessa, secondo le quote di seguito indicate:

Regioni e province autonome	Importi (in milioni)
Piemonte	47.200
Valle d'Aosta	913
Lombardia	84.405
Provincia autonoma di Bolzano	4.314
Provincia autonoma di Trento	5.916
Veneto	63.241
Friuli-Venezia Giulia	19.891
Liguria	25.113
Emilia-Romagna	45.653
Toscana	45.059
Umbria	9.264
Marche	16.732
Lazio	48.952
Abruzzo	14.615
Molise	2.919
Campania	42.087
Puglia	44.575
Basilicata	4.977
Calabria	16.363
Sicilia	46.668
Sardegna	15.943
Totale	604.800

Art. 3.

L'onere di lire 1.631,400 miliardi, graverà sul cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1987.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1987

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1987
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 231

87A4317

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 1° aprile 1987.

Rettifica al decreto ministeriale 21 giugno 1985 relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico del complesso comprendente le pendici di monte Marino, le pendici di monte S. Lorenzo, la zona boschiva de' I Cupi e le pendici di monte Castiglione.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1985 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 31 luglio 1985;

Ritenuto che, come comunicato nella nota inviata dalla soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici de L'Aquila in data 18 marzo 1986, prot. 6515, nel decreto ministeriale 21 giugno 1985 a pag. 20, al rigo 27 della colonna 1 e rigo 53 della colonna 2 è stato scritto erroneamente «delimitato ad est e nord dal confine con comune di Barete» invece di «delimitato ad est e nord dal confine col comune dell'Aquila, quindi dal confine coi comuni di Capitignano e Montereale, ad ovest dal confine col comune di Barete»

Decreta:

1) Il decreto ministeriale 21 giugno 1985 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 31 luglio 1985), a pag. 20, al rigo 27 della colonna 1 ed al rigo 53 della colonna 2 è così rettificato: le parole «delimitato ad est e nord dal confine con comune di Barete» sono sostituite con le parole «delimitato ad est e nord dal confine col comune dell'Aquila, quindi dal confine coi comuni di Capitignano e Montereale, ad ovest dal confine col comune di Barete».

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto, venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati.

Roma, addì 1° aprile 1987

p. *Il Ministro:* GALASSO

87A4389

DECRETO 2 aprile 1987.

Rettifica al decreto ministeriale 19 dicembre 1985 relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio della Valle Isorno e dell'Alpe Algarina ricadente nei comuni di Trontano, Crodo, Villadossola e Domodossola.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 19 dicembre 1985;

Vista la nota del 19 marzo 1986, n. 2015, inviata dalla soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte;

Ritenuto che a pagina 78 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 19 dicembre 1985 nel titolo del decreto ministeriale relativo alla zona della Valle Isorno e dell'Alpe Algarina sia stato inserito, per mero errore materiale il comune di Villadossola;

Decreta:

1) Il decreto ministeriale 1° agosto 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 19 dicembre 1985, è così rettificato: a pag. 78 della suddetta *Gazzetta Ufficiale* fra i territori dei comuni compresi nella zona della Valle Isorno e dell'Alpe Algarina non è compreso il comune di Villadossola.

2) La soprintendenza per i beni culturali e architettonici del Piemonte provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato.

Roma, addì 2 aprile 1987

p. *Il Ministro:* GALASSO

87A4414

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 16 maggio 1987.

Attuazione dell'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730. (Ordinanza n. 982/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 28 ottobre 1986, n. 730, recante disposizioni in materia di calamità naturali, che all'art. 12 prevede l'immissione in ruoli speciali ad esaurimento del personale contemplato dallo stesso articolo;

Viste le proprie ordinanze n. 839/FPC/ZA del 24 novembre 1986, n. 900/FPC/ZA del 16 febbraio 1987, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 novembre 1986, n. 277 e n. 42 del 20 febbraio 1987, con le quali sono state emanate le norme di attuazione previste dal predetto art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730;

Visto l'art. 9, comma 5, della legge 24 luglio 1984, n. 363;

Vista la propria ordinanza n. 394/FPC/ZA del 31 ottobre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 dell'8 novembre 1984, con la quale, in attuazione della citata disposizione si è data autorizzazione all'Istituto nazionale di geofisica e al Consiglio nazionale delle ricerche a stipulare convenzioni con personale di ricerca avanzata;

Considerato che i predetti enti hanno stipulato convenzioni con personale di alta qualificazione tecnico-scientifica, per cui nei loro confronti non può trovare applicazione la disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 1 dell'ordinanza n. 839/FPC/ZA del 24 novembre 1986, così come sostituito dall'art. 1 dell'ordinanza n. 900/FPC/ZA del 16 febbraio 1987;

Ravvisata pertanto la necessità di integrare le precedenti ordinanze n. 839/FPC/ZA del 24 novembre 1986 e n. 900/FPC/ZA del 16 febbraio 1987 al fine di adeguarle alle situazioni peculiari del personale convenzionato degli enti predetti in attuazione delle disposizioni sopra richiamate;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Fermo restando quanto stabilito con le precedenti ordinanze n. 839/FPC/ZA e n. 900/FPC/ZA citate in premesse, il Consiglio nazionale delle ricerche e l'Istituto nazionale di geofisica possono disporre l'immissione nei ruoli speciali ad esaurimento e l'inquadramento dei candidati risultati idonei nelle qualifiche funzionali corrispondenti alle mansioni conferite con l'atto che ha dato inizio al rapporto, sempreché siano in possesso del titolo di studio richiesto per le qualifiche stesse dai rispettivi ordinamenti.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A4415

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PARLAMENTO NAZIONALE

Determinazione del Presidente della Camera dei deputati e del Presidente del Senato della Repubblica per la nomina del garante dell'attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416.

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

E

IL PRESIDENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante: «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria»;

Considerato che il prof. Giuseppe Santaniello è in possesso dei requisiti previsti dal terzo comma del citato art. 8;

D'intesa tra loro;

Nominano

il prof. Giuseppe Santaniello garante dell'attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante: «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria», con decorrenza 1° giugno 1987.

Roma, addì 16 maggio 1987

Il Presidente della Camera dei deputati
IOTTI

Il Presidente del Senato della Repubblica
MALAGODI

87A4469

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di registrazioni di specialità medicinali

Con decreti ministeriali in data 8 aprile 1987, sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali della ditta Malesci di Firenze e della ditta Maggioni di Milano, limitatamente alle preparazioni sottospecificate:

1) «Aminomal» tipo sedativo 10 supposte (cod. 011226053) e 20 confetti (cod. 011226065), registrata in data 21 marzo 1960, 3 agosto 1973 e 22 maggio 1976, a nome della ditta Malesci S.p.a. in Firenze decreto di revoca n. 7558/R.

2) «Idro/P2» tipo panemostatico 3 fiale 5 ml (cod. 001635097), 3 fiale 10 ml (cod. 001635109), 6 fiale 2 ml (cod. 001635111), 30 confetti (cod. 001635123) e soluzione 15 ml (cod. 001635135), registrata in data 16 novembre 1951, 15 novembre 1953 e 30 dicembre 1980, a nome della ditta Maggioni farmaceutici S.p.a. in Milano, decreto di revoca n. 7559/R.

Si richiama all'attenzione delle aziende produttrici, dei distributori e dei farmacisti che i prodotti di cui è stata revocata la registrazione devono essere subito ritirati dal commercio e, con effetto immediato, non possono più essere oggetto di vendita.

Con decreti ministeriali in data 8 aprile 1987, sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate, in tutte le loro preparazioni e confezioni:

1) Rinosan soluzione semplice 1 flac. da g 100 reg. n. 2073, soluzione pediatrica 1 flac. da g 100 reg. n. 2073, soluzione efedrinica 1 flac. da g 100 - reg. n. 2073 e soluzione nubisol 1 flac. nebulizzatore da ml 15 - reg. n. 2073/A, registrata in data 4 giugno 1949 e 11 ottobre 1960, a nome della ditta Opis farmaceutica di S. Cuzzocrea S.p.a.. in Messina, decreto di revoca n. 7560/R.

2) Jodometrina 6 ovuli vaginali da 9 g reg. n. 1075, registrata in data 27 gennaio 1948, a nome della ditta Industria chimica biologica S.p.a, in Genova, decreto di revoca n. 7561/R.

3) Neovagin semplice 10 cartine di polvere reg. n. 2124, registrata in data 29 gennaio 1954, a nome della ditta Neovita S.r.l. in Milano, decreto di revoca n. 7562/R.

4) Diarrochin 20 compresse da 250 mg reg. n. 18314, registrata in data 16 gennaio 1961 e 4 maggio 1961, a nome della ditta C.I.F.A. S.p.a. in Torino, decreto di revoca n. 7563/R.

5) Biosandral 5 fiale da 2 ml reg. n. 9010/2, registrata in data 27 settembre 1965, a nome della ditta Industria chimicò biologica S.p.a. in Genova, decreto di revoca n. 7564/R.

6) Codocanf gocce × 20 cc (cod. 001481011), registrata in data 10 luglio 1948, 14 febbraio 1972, 20 gennaio 1981 e 6 gennaio 1984, a nome della ditta Max S.r.l. in Torino, decreto di revoca n. 7565/R.

7) Itagiucina 8 compresse da mg 250 (cod. 016564015), registrata in data 20 dicembre 1960 e 21 febbraio 1961, a nome della ditta Istituto terapeutico ambrosiano S.p.a. in Ospitaletto di Cormano (Milano), decreto di revoca n. 7566/R.

8) Liofosfin 3 fiale liof. + 3 fiale solv. da 3 ml (codice 018836015) 5 fiale liof. + 5 fiale solv. da 3 ml (codice 018836027), registrato in data 7 aprile 1961 e 30 giugno 1976, a nome della ditta Cooperativa farmaceutica in Milano, decreto di revoca n. 7567/R.

9) Audio-M 10 fiale × ml 2 (cod. 009107018), registrata in data 28 luglio 1983, a nome della ditta S.I.T. in Mede (Pavia), decreto di revoca n. 7568/R.

10) Quamon 30 discoidi (cod. 012524017), registrata in data 18 maggio 1957, 3 febbraio 1968, 16 luglio 1968, 7 marzo 1979, 25 ottobre 1979 e 28 maggio 1981, a nome della ditta Neopharmed S.p.a. in Baranzate di Bollate (Milano), decreto di revoca n. 7569/R.

11) Axifillina 20 compresse (cod. 020307017), registrata in data 16 marzo 1964, a nome della ditta Zambon farmaceutici S.p.a. in Vicenza, decreto di revoca n. 7570/R.

12) Pancor 20 compresse (cod. 015765011) e 10 supposte (cod. 015765023), registrata in data 9 agosto 1968, e nome della ditta Istituto terapeutico ambrosiano S.p.a. in Ospitaletto di Cormano (Milano), decreto di revoca n. 7571/R.

13) Adexil 5 fiale di liof. + 5 fiale di solv. (cod. 020565014), registrata in data 22 maggio 1969, a nome della ditta Panthox e Burck S.p.a.. in Milano, decreto di revoca n. 7572/R.

14) Arcor 6 fiale iniettabili da 2 ml (cod. 016004818), flacone da 15 ml di gocce (cod. 016004020) e 50 compresse (cod. 016004032), registrate in data 10 luglio 1967 e 11 novembre 1967, a nome della ditta L. Manetti H. Roberts e C S.p.a.. in Firenze, decreto di revoca n. 7573/R.

15) Fenesol antiasmatico flacone da g 200 di sciroppo (cod. 014598015), registrato in data 3 settembre 1969, a nome della ditta Salus in Roma e poi ceduta alla ditta Pharkos S.r.l. in Cisterna di Latina (Latina), decreto di revoca n. 7574/R.

16) Anticoma epatico 5 fiale × ml 25 uso endovenoso reg. n. 9697, registrata in data 1° febbraio 1955 e 28 maggio 1965, a nome della ditta Maggioni farmaceutici S.p.a.. in Milano, decreto di revoca n. 7575/R.

17) Obicol flacone da 150 cc di sciroppo reg. n. 14856 e 20 capsule reg. n. 14856/A registrata in data 30 settembre 1961 e 16 maggio 1962, a nome della ditta O.B.I. S.p.a.. in Milano, decreto di revoca n. 7577/R.

Si richiama all'attenzione delle aziende produttrici, dei distributori e dei farmacisti che i prodotti di cui è stata revocata la registrazione devono essere subito ritirati dal commercio e, con effetto immediato, non possono più essere oggetto di vendita.

87A4252

MINISTERO DEL TESORO

N. 93

Corso dei cambi del 15 maggio 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1293,500	1293,500	1293,65	1293,500	1293,50	1293,65	1293,800	1293,500	1293,500	1293.50
Marco germanico	724,990	724,990	725,60	724,990	724,99	724,97	724,950	724,990	724,990	724,98
Franco francese	217,030	217,030	217,40	217,030	217,03	217,04	217,050	217,030	217,030	217,03
Fiorino olandese	643,220	643,220	643.25	643,220	643,22	643,06	642,900	643,220	643,220	643,22
Franco belga	34,962	34,962	34,95	34,962	34,962	34,95	34,955	34,962	34,962	34,96
Lira sterlina	2169,50	2169,50	2171 —	2169,50	2169,50	2169,65	2169,800	2169,50	2169,50	2169.50
Lira irlandese	1939,250	1939,250	1935 —	1939,250	1939,25	1938,87	1938,50	1939,250	1939,250	—
Corona danese	192,730	192,730	192,60	192,730	192,73	192,76	192,800	192,730	192,730	192,72
Dracma	9,725	9,725	9,73	9,725	—	—	9,715	9,725	9,725	—
E.C.U.	1505,200	1505,200	1506 —	1505,200	1505,20	1505,20	1505,200	1505,200	1505,200	1505,20
Dollaro canadese	966,050	966,050	968 —	966,050	966,05	966,52	967 —	966,050	966,050	966,05
Yen giapponese	9,272	9,272	9,28	9,272	9,272	9,27	9,280	9,272	9,272	9,27
Franco svizzero	882,500	882,500	883 —	882,500	882,50	882,50	882,500	882,500	882,500	882,50
Scellino austriaco	103,080	103,080	103 —	103,080	103,08	103,05	103,020	103,080	103,080	103,08
Corona norvegese	194,530	194,530	194,50	194,530	194,53	194,56	194,600	194,530	194,530	194,52
Corona svedese	207,270	207,270	207,30	207,270	207,27	207,32	207,380	207,270	207,270	207,27
FIM	297,700	297,700	298,20	297,700	297,70	298,35	299 —	297,700	297,700	—
Escudo portoghese	9,070	9,070	9,33	9,070	9,07	9,20	9,340	9,070	9,070	9,06
Peseta spagnola	10,372	10,372	10,36	10,372	10,372	10,37	10,375	10,372	10,372	10,37
Dollaro australiano	923 —	923 —	925 —	923 —	923 —	926,50	930 —	923 —	923 —	923 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 maggio 1987

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1293,650
Marco germanico	724,970
Franco francese	217,040
Fiorino olandese	643,060
Franco belga	34,958
Lira sterlina	2169,650
Lira irlandese	1938,875
Corona danese	192.765
Dracma	9,720
E.C.U.	1505,200
Dollaro canadese	966,525
Yen giapponese	9,276
Franco svizzero	882,500
Scellino austriaco	103,050
Corona norvegese	194,565
Corona svedese	207,325
FIM	298.350
Escudo portoghese	9,205
Peseta spagnola	10,373
Dollaro australiano	926,500

Media dei titoli del 15 maggio 1987

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	93,500
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	100,050
» 9% » » 1975-90	102 —
» 9% » » 1976-91	102,700
» 10% » » 1977-92	102,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	106,050
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94 —
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	93,100
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,375
» » » » EFIM 1-8-1988	102 —
» » » » 1- 6-1983/87	99,850
» » » » 1-11-1983/87	101,275
» » » » 1-12-1983/87	100,775
» » » » 1- 1-1984/88	100,450
» » » » 1- 2-1984/88	100,525
» » » » 1- 3-1984/88	100,400
» » » » 1- 4-1984/88	100,425
» » » » 1- 5-1984/88	100,550
» » » » 1- 6-1984/88	100,675
» » » » 1- 7-1983/88	101,600
» » » » 1- 8-1983/88	101,425
» » » » 1- 9-1983/88	101,625
» » » » 1-10-1983/88	101,825
» » » » 15- 7-1985/90	99,075
» » » » 16- 8-1985/90	99,200
» » » » 18- 9-1985/90	99,175
» » » » 18-10-1985/90	99,475
» » » » 1-11-1983/90	104 —
» » » » 18-11-1985/90	99,425
» » » » 1-12-1983/90	103,975
» » » » 18-12-1985/90	99,525
1 1 1984/91	103,850
» » » » 17- 1-1986/91	99,175
» » » » 1- 2-1984/91	103,975
» » » » 18- 2-1986/91	99,450
» » » » 1- 3-1984/91	102,875
» » » » 18- 3-1986/91	99,375
» » » » 1- 4-1984/91	102,925
» » » » 1- 5-1984/91	103,050
» » » » 1- 6-1984/91	102,850
» » » » 1- 7-1984/91	102 —
» » » » 1- 8-1984/91	101,875
» » » » 1- 9-1984/91	101,900
» » » » 1-10-1984/91	101,950
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-11-1984/91	102,100
» » » » 1-12-1984/91	101,175
» » » » 1- 1-1985/92	100,475
» » » » 1- 2-1985/92	99,575
» » » » 1- 2-1985/95	100,500
» » » » 1- 3-1985/95	97,750
» » » » 1- 4-1985/95	97,650
» » » » 1- 5-1985/95	97,775
» » » » 1- 6-1985/95	97,675
» » » » 1- 7-1985/95	97,725
» » » » 1- 8-1985/95	99,625
» » » » 1- 9-1985/95	99,450
» » » » 1-10-1985/95	99,525
» » » » 1-11-1985/95	99,575
» » » » 1-12-1985/95	99,425
» » » » 1- 1-1986/96	99,350
» » » » 1- 2-1986/96	99,450
» » » » 1- 3-1986/96	99,500
» » » » 1- 4-1986/96	99,400
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	101,525
» » » 12,50% 1- 2-1988	101,900
» » » 12.00% 1- 3-1988	101,750
» » » 12,25% 1- 5-1988	102,475
» » » 12,50% 1- 7-1988	102,775
» » » 12,50% 1-10-1988	103,175
» » » 12,50% 1-11-1988	103,775
» » » 12,50% 1- 1-1989	103,650
» » » 12,50% 1- 2-1989	103,800
» » » 12,50% 1- 3-1989	104 —
» » » 12,50% 1- 4-1989	103,225
» » » 10,50% 1- 5-1989	101,075
» » » 12,50% 1- 1-1990	105,525
» » » 12,50% 1- 2-1990	105,725
» » » 12,50% 1- 3-1990	106,150
» » » 12,50% 1- 4-1990	104,525
» » » 10,50% 1- 5-1990	101,675
» » » 10,00% 1- 6-1990	100,500
» » » 9,50% 1- 7-1990	99,150
» » » 9,25% 1- 9-1990	99,175
» » » 12,50% 1- 3-1991	108,300
» » Nov. 12,00% 1-10-1987	101,250
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	109 —
» » » » 22-11-1982/89 13%	110,275
» » » » 1983/90 11,50%	108,850
» » » » 1984/91 11,25%	109,525
» » » » 1984/92 10,50%	111 —
» » » » 1985/93 9,60%	106,150
» » » » 1985/93 9,75%	107,200
» » » » 1985/93 9,00%	103,400
» » » » 1985/93 8,75%	103,150
» » » » 1986/94 8,75%	103,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M15057

MINISTERO DEL TESORO

N. 94

Corso dei cambi del 18 maggio 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1287,400	1287,400	1287,400	1287,400	1287,400	1287,400	1287,400	1287,400	1287,400	1287,400
Marco germanico	725,100	725,100	725,300	725,100	725,100	725,050	725 —	725,100	725,100	725,100
Franco francese	216,960	216,960	217,200	216,960	216,960	216,940	216,920	216,960	216,960	216,960
Fiorino olandese	643,400	643,400	643,500	643,400	643,400	643,370	643,350	643,400	643,400	643,400
Franco belga	34,989	34,989	34,950	34,989	34,989	34,980	34,986	34,989	34,989	34,980
Lira sterlina	2170,100	2170,100	2171 —	2170,100	2170,100	2170 —	2169,900	2170,100	2170,100	2170,100
Lira irlandese	1940 —	1940 —	1940 —	1940 —	1940 —	1939,820	1939,650	1940 —	1940 —	—
Corona danese	192,810	192,810	193 —	192,810	192,810	192,800	192,790	192,810	192,810	192,800
Dracma	9,715	9,715	9,730	9,715	—	—	9,715	9,715	9,715	—
E.C.U.	1504,900	1504,900	1505,500	1504,900	1504,900	1505,050	1505,110	1504,900	1504,900	1504,900
Dollaro canadese	959,700	959,700	960 —	959,700	959,700	960,050	960,400	959,700	959,700	959,700
Yen giapponese	9,223	9,223	9,2325	9,223	9,223	9,220	9,223	9,223	9,223	9,220
Franco svizzero	884,460	884,460	885 —	884,460	884,460	884,350	884,250	884,460	884,460	884,450
Scellino austriaco	103,103	103,103	103,200	103,103	103,103	103,100	103,100	103,103	103,103	103,100
Corona norvegese	194,580	194,580	194,750	194,580	194,580	194,620	194,660	194,580	194,580	194,580
Corona svedese	207,180	207,180	207,100	207,180	207,180	207,170	207,160	207,180	207,180	207,180
FIM	297,300	297,300	297,750	297,300	297,300	297,390	297,480	297,300	297,300	—
Escudo portoghese	9,316	9,316	9,330	9,316	9,316	9,310	9,305	9,316	9,316	9,310
Peseta spagnola	10,359	10,359	10,350	10,359	10,359	10,350	10,357	10,359	10,359	10,350
Dollaro australiano	929 —	929 —	928 —	929 —	929 —	929,500	930 —	929 —	929 —	929 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 maggio 1987

Dollaro USA	1287,400	Lira irlandese	1939,825	Scellino austriaco	103,101
Marco germanico	725,050	Corona danese	192,800	Corona norvegese	194,620
Franco francese	216,940	Dracma	9,715	Corona svedese	207,170
Fiorino olandese	643,375	E.C.U.	1505 —	FIM	297,390
Franco belga	34,987	Dollaro canadese	960,050	Escudo portoghese	9,310
Lira sterlina	2170 —	Yen giapponese	9,223	Peseta spagnola	10,358
		Franco svizzero	884,355	Dollaro australiano	929,500

Media dei titoli del 18 maggio 1987

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	93,500
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	100,150
» 9% » » 1975-90	102 —
» 9% » » 1976-91	102,450
» 10% » » 1977-92	102,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	106,050
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94 —
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	93,450
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,375
» » » » EFIM 1-8-1988	102 —
» » » » 1- 6-1983/87	99,950
» » » » 1-11-1983/87	101,050
» » » » 1-12-1983/87	100,775
» » » » 1- 1-1984/88	100,500
» » » » 1- 2-1984/88	100,500
» » » » 1- 3-1984/88	100,425
» » » » 1- 4-1984/88	100,325
» » » » 1- 5-1984/88	100,600
» » » » 1- 6-1984/88	100,600
» » » » 1- 7-1983/88	101,575
» » » » 1- 8-1983/88	101,425
» » » » 1- 9-1983/88	101,650
» » » » 1-10-1983/88	101,775
» » » » 15- 7-1985/90	99,075
» » » » 16- 8-1985/90	99,150
» » » » 18- 9-1985/90	99,100
» » » » 18-10-1985/90	99,275
» » » » 1-11-1983/90	103,975
» » » » 18-11-1985/90	99,525
» » » » 1-12-1983/90	103,975
» » » » 18-12-1985/90	99,600
» » » » 1- 1-1984/91	103,900
» » » » 17- 1-1986/91	99,100
» » » » 1- 2-1984/91	104 —
» » » » 18- 2-1986/91	99,425
» » » » 1- 3-1984/91	103 —
» » » » 18- 3-1986/91	99,400
» » » » 1- 4-1984/91	102,875
» » » » 1- 5-1984/91	103 —
» » » » 1- 6-1984/91	102,875
» » » » 1- 7-1984/91	101,950
» » » » 1- 8-1984/91	101,900
» » » » 1- 9-1984/91	101,875
» » » » 1-10-1984/91	101,950
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-11-1984/91	101,950
» » » » 1-12-1984/91	101,250
» » » » 1- 1-1985/92	100,475
» » » » 1- 2-1985/92	99,550
» » » » 1- 2-1985/95	100,500
» » » » 1- 3-1985/95	97,650
» » » » 1- 4-1985/95	97,550
» » » » 1- 5-1985/95	97,725
» » » » 1- 6-1985/95	97,675
» » » » 1- 7-1985/95	97,675
» » » » 1- 8-1985/95	99,550
» » » » 1- 9-1985/95	99,475
» » » » 1-10-1985/95	99,425
» » » » 1-11-1985/95	99,450
» » » » 1-12-1985/95	99,375
» » » » 1- 1-1986/96	99,325
» » » » 1- 2-1986/96	99,300
» » » » 1- 3-1986/96	99,350
» » » » 1- 4-1986/96	99,225
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	101,525
» » » 12,50% 1- 2-1988	101,875
» » » 12,00% 1- 3-1988	101,825
» » » 12,25% 1- 5-1988	102,450
» » » 12,50% 1- 7-1988	102,750
» » » 12,50% 1-10-1988	103,150
» » » 12,50% 1-11-1988	103,550
» » » 12,50% 1- 1-1989	103,700
» » » 12,50% 1- 2-1989	103,800
» » » 12,50% 1- 3-1989	103,950
» » » 12,50% 1- 4-1989	103,150
» » » 10,50% 1- 5-1989	101,075
» » » 12,50% 1- 1-1990	105,475
» » » 12,50% 1- 2-1990	105,600
» » » 12,50% 1- 3-1990	105,900
» » » 12,50% 1- 4-1990	104,350
» » » 10,50% 1- 5-1990	101,650
» » » 10,00% 1- 6-1990	100,500
» » » 9,50% 1- 7-1990	99,150
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,875
» » » 12,50% 1- 3-1991	108,250
» » Nov. 12,00% 1-10-1987	101,300
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	108,650
» » » » 22-11-1982/89 13%	110,275
» » » » 1983/90 11,50%	108,925
» » » » 1984/91 11,25%	109,650
» » » » 1984/92 10,50%	110,450
» » » » 1985/93 9,60%	106,300
» » » » 1985/93 9,75%	107,150
» » » » 1985/93 9,00%	103,450
» » » » 1985/93 8,75%	103,150
» » » » 1986/94 8,75%	103,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M18057

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno nella «Riabitat - 3ª Mostra convegno recupero ristrutturazione e manutenzione edilizia», in Genova.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1987 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella «Riabitat - 3ª Mostra convegno recupero ristrutturazione e manutenzione edilizia», che avrà luogo a Genova dal 27 al 31 maggio 1987.

87A4350

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di immobili nei comuni di Amelia, Brennero, Castiglione Torinese, Cesarò, Enna, Grottaminarda, Gubbio, Melito Irpino, Modena, Ponte delle Alpi, Spoleto, Todi e Villabate.

Con D.A. 26 febbraio 1987, n. 5883/B.I.47, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile dell'Azienda del reliquato stradale di mq 490 posto al km 9+050 della s.s. n. 205 e censito presso il catasto terreni del comune censuario di Amelia (Terni) al foglio 72, particelle numeri 354, 33/b e 55/b.

Con D.A. 26 febbraio 1987, n. 1568, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'Azienda della casa cantoniera sita al km 523+300 della s.s. n. 12 «Dell'Abetone e del Brennero» distinta in catasto del comune censuario di Brennero (Bolzano), con la particella ed 738.

Con D.A. 26 febbraio 1987, n. 378, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile dell'Azienda di un reliquato stradale di mq 417 posto in margine alla s.s. 590 al km 7+000 e distinto in catasto del comune censuario di Castiglione Torinese (Torino), al foglio n. 7, particella n. 292.

Con D.A. 17 febbraio 1987, n. 5532/B18, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile dell'Azienda della casa cantoniera sita in margine della s.s. n. 289 «Di Cesarò» al km 289 e identificata presso il nuovo catasto terreni del comune censuario di Cesarò (Messina), al foglio 34, particella n. 5, art. 1115.

Con D.A. 26 febbraio 1987, n. 368/BI.54, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'Azienda della casa cantoniera ed annesso terreno in fregio alla s.s. n. 117-*bis* al km 6+320 in contrada S. Giovanello di Enna e distinto in catasto del comune censuario di Enna, particelle 111, 112 e 127.

Con D.A. 17 febbraio 1987, n. 4883/BI.62, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile del reliquato stradale di mq 2120 sito in margine alla s.s. n. 900 «Delle Puglie» al km 14+230 e distinto in catasto del comune censuario di Grottaminarda (Avellino), al foglio n. 5, particella 54.

Con D.A. 26 febbraio 1987, n. 5519/B.I.26, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile dell'Azienda del reliquato stradale di mq 40 posto in margine alla s.s. n. 298 «Eugubina» e distinto in catasto del comune censuario di Gubbio (Perugia), al foglio n. 7.

Con D.A. 17 febbraio 1987, n. 5531/BI.75, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile dell'Azienda del reliquato stradale di mq 4070 posto in margine alla s.s. n. 90 «Delle Puglie» e censito al nuovo catasto terreni del comune censuario di Melito Irpino (Avellino), al foglio n. 15, particella 60, partita 200.

Con D.A. 26 febbraio 1987, n. 4879, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'Azienda di un reliquato stradale di mq 1640 sito in margine alla s.s. n. 623 «Del Passo Brasa» e distinto in catasto del comune censuario di Modena al foglio n. 270, mappale 102.

Con D.A. 26 febbraio 1987, n. 683/B.I.100, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile dell'Azienda del reliquato stradale di mq 66,30 sito in margine alla s.s. n. 51 «Di Alemagna» e distinto in catasto del comune censuario di Ponte delle Alpi (Belluno), partita 148, particella 294, foglio n. 30.

Con D.A. 26 febbraio 1987, n. 4943/B.I.37, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile dell'Azienda del reliquato stradale di mq 997 sito al km 112+000 della s.s. n. 3 e censito al nuovo catasto terreni del comune censuario di Spoleto (Perugia), al foglio n. 291, particelle numeri 185, 270 e 271.

Con D.A. 26 febbraio 1987, n. 5199/B.I.41, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile dell'Azienda del reliquato stradale di mq 600 posta in margine alla s.s. n. 3-*bis* «Tiberina» ed identificato presso il nuovo catasto terreni del comune censuario di Todi (Perugia).

Con D.A. 26 febbraio 1987, n. 6057/B.I.15, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile dell'Azienda del reliquato stradale di mq 237 ubicato lungo l'autostrada A 19 - Palermo-Catania in territorio del comune di Villabate (Palermo), e distinto in catasto del comune censuario medesimo al foglio n. 1, particelle numeri 1072 e 1073.

87A4355

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con deliberazione 12 marzo 1987, n. 971, la dott.ssa Alessandra Pascolo, con studio in Udine, via Aquileia, 22, è stata nominata commissario liquidatore della «A.T.S. Soc. coop. a r.l. - Amministrazioni traduzioni segreteria», in Udine, posta in scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente deliberazione della giunta regionale 21 maggio 1985, n. 2024, in sostituzione del dott. Lorenzo Snaidero, dimissionario.

Con deliberazione 19 marzo 1987, n. 1099, la dott.ssa Alessandra Pascolo, con studio in Udine, via Aquileia, 22, è stata nominata commissario liquidatore della «Forum Julii costruzioni - Soc. coop. a r.l.», in Cividale del Friuli, posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile con precedente deliberazione della giunta regionale 24 luglio 1985, n. 3617, in sostituzione del dott. Lorenzo Snaidero, dimissionario.

87A3823

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile per coadiutore nel ruolo della ex carriera esecutiva dei coadiutori del Ministero del commercio con l'estero, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia in servizio permanente effettivo.

Sono disponibili nel ruolo della ex carriera esecutiva dei coadiutori del Ministero del commercio con l'estero cinque posti di coadiutore spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia, dipendenti dalle Amministrazioni di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei requisiti di cui è cenno nell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta bollata da L. 3.000 nella quale essi dovranno dichiarare anche di essere disposti a raggiungere la sede di Roma.

Saranno considerate fuori termine e pertanto irricevibili, le domande che perverranno oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovrano dichiarare in calce a ciascuna domanda la data sotto la quale la stessa e stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio, corredate del documento (elenco notizie) di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963 direttamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina, ai comandi di regione aerea, all'ufficio dell'ispettore dell'Aviazione per la Marina e al reparto servizi centrale Aeronautica militare che a loro volta, rimetteranno, entro trenta giorni, le domande stesse alla Direzione generale per gli impiegati civili - 3ª Divisione - 3ª Sezione - Ministero della difesa, via XX Settembre, 123/A, Roma.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, entro trenta giorni, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, alla già citata Direzione generale per gli impiegati civili di questo Ministero.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio da più di cinque anni ovvero siano incorsi nella perdita del grado, nonché per una delle cause indicate nelle norme rispettivamente li riguardano (primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 559; primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460; primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173; primo comma dell'art. 1 e art. 5 della legge 17 aprile 1957, n. 260 e art. 50 e seguenti della legge 3 agosto 1961, n. 833; art. 10 della legge 18 febbraio 1963, n. 301).

I sottufficiali prescelti, che all'atto della comunicazione dell'avvenuta nomina nel ruolo in argomento, risultino già cessati dal servizio permanente effettivo per i seguenti motivi:

non idoneità alle attribuzioni del grado o scarso rendimento;

a domanda,

saranno esclusi dal passaggio all'impiego civile.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete il trattamento economico corrispondente al quarto livello, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, e l'eventuale differenza tra lo stipendio percepito e lo stipendio assegnato nel suddetto livello.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1986 concernente la delega di firma del Ministro al Sottosegretario di Stato.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 8 aprile 1987

p. *Il Ministro:* BISAGNO

Elenco notizie

Grado, cognome e nome e matricola ....

Se in servizio o in congedo (in quest'ultima ipotesi specificare la causa) ....

Data e luogo di nascita ....

Servizio prestato in altre amministrazioni dello Stato ....

Data conseguimento pensione vitalizia ....

Situazione di famiglia (se ammogliato indicare il numero dei figli) ....

Indicare eventuali titoli di cui all'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato ....

Eventuali sedi di gradimento ....

Data, ...

Firma ....

Visto del comando: ....

87A4401

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a duecentodiciannove posti di ispettore del ruolo tecnico della carriera direttiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a duecentodiciannove posti di ispettore in prova del ruolo tecnico della carriera direttiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indetto con decreto ministeriale 3 febbraio 1986, n. 7911, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 93 del 22 aprile 1986, avranno luogo in Roma alla via Girolamo Induno presso il palazzo degli esamii, aula «B», nei giorni 14 e 15 luglio 1987, con inizio alle ore 8.

Il presente avviso ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati.

87A4254

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova scritta e pratica del concorso, per esami, riservato ai supplenti delle università e degli istituti di istruzione universitaria, per il profilo professionale di collaboratore di ufficio tecnico, settima qualifica funzionale.

La prova scritta e la prova pratica del concorso, per esami, riservato ai supplenti delle università e degli istituti di istruzione universitaria, per il profilo professionale di collaboratore di ufficio tecnico, settima qualifica funzionale, indetto con decreto ministeriale 10 agosto 1984, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1984, registro n. 62, foglio n. 95, avranno luogo nei giorni 8 e 9 giugno 1987, con inizio alle ore 8,30, presso l'Università degli studi di Cassino, aula del consiglio del rettorato, viale Marconi n. 10.

87A4421

AZIENDA AUTONOMA DI ASSISTENZA AL VOLO PER IL TRAFFICO AEREO GENERALE

Diario della prova pratica di dattilografia del pubblico concorso, per esami, a complessivi venti posti di ruolo nella qualifica professionale di archivista-dattilografo-terminalista (sesta qualifica funzionale).

La prova pratica di dattilografia di cui all'art. 5 del bando del pubblico concorso, per esami, a complessivi venti posti di ruolo nella qualifica professionale di archivista-dattilografo-terminalista in prova (sesta qualifica funzionale), indetto con delibera del consiglio di amministrazione 22 luglio 1986, n. 166, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 27 agosto 1986, si terrà nei giorni 23, 24, 25, 26, 29 e 30 giugno 1987 e nei giorni 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 luglio 1987, con inizio alle ore 8, presso la sede della Direzione generale dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale - Via Salaria n. 716 - Roma.

87A4424

UNIVERSITÀ DI MILANO

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a tre posti di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università di Milano, facoltà di medicina veterinaria, gruppo di discipline n. 147, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 12 maggio 1986, si svolgeranno presso la presidenza della facoltà di medicina veterinaria, via Celoria, 10, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 30 giugno 1987, ore 9;
seconda prova: 1° luglio 1987, ore 9.

87A4256

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Concorso ad un posto di operatore professionale di prima categoria coordinatore - capo tecnico di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche, presso l'unità sanitaria locale del comprensorio della Bassa Valsugana e del Tesino.

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale di prima categoria coordinatore - capo tecnico di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche, presso l'unità sanitaria locale del comprensorio della Bassa Valsugana e del Tesino.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 20 del 5 maggio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Borgo Valsugana (Trento).

87A4404

REGIONE SICILIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 15

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 15, a:

un posto di assistente di ortopedia;
un posto di primario di medicina;
un posto di direttore amministrativo capo servizio;
due posti di psicologo collaboratore;
due posti di assistente medico ginecologo;
due posti di assistente sociale collaboratore;
due posti di operatore professionale collaboratore (infermiere professionale).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione n. 22 del 23 maggio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Mussomeli (Caltanissetta).

87A4426

OSPEDALE DEI BAMBINI «VITTORE BUZZI» DI MILANO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di laboratorio analisi;
un posto di operatore professionale dirigente (capo servizi sanitari ausiliari).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 6 del 21 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ospedale dei bambini «Vittore Buzzi» in Milano.

87A4403

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 117 del 22 maggio 1987, pubblica i seguenti avvisi di concorso:

Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna, in Sassari: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici, per titoli ed esami, a sei posti di assistente veterinario e a otto posti di tecnico di laboratorio. (Concorsi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 73 del 28 marzo 1987).

Enea - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Riapertura del termine per la presentazione della domande di partecipazione al concorso pubblico per l'assunzione di sette unità. (Concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 90 del 17 aprile 1987).

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.*

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze concernente la sessione di esame per il conseguimento dell'idoneità alle funzioni di collettore delle imposte dirette. (Bando di esame pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 291 del 16 dicembre 1986).

Nel bando di esame citato in epigrafe, alla pag. 41 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 9, comma settimo, dove è scritto: «I seguenti documenti devono essere di data anteriore a tre mesi ...», leggasi: «I seguenti documenti devono essere di data *non* anteriore a tre mesi ...».

87A4375

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	**L.**	**100.000**
- semestrale	**L.**	**55.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	**L.**	**200.000**
- semestrale	**L.**	**110.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**L.**	**22.000**
- semestrale	**L.**	**13.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**L.**	**82.000**
- semestrale	**L.**	**44.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**L.**	**22.000**
- semestrale	**L.**	**13.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	**L.**	**313.000**
- semestrale	**L.**	**172.000**

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L.**	**700**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**700**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**700**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**700**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**700**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**28.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L.**	**2.800**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	**L. 1.000**	**1.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**90.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**700**

I prezzi di vendita, in abbonamento od a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221